



SENT. 30/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Paola Lo Giudice,
quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia
contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

in data 12 marzo 2024

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20637** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto dal sig. OMISSIS, difeso dall'avv. Santino Spina (c.f.
SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo,

contro

- **INPS – Istituto nazionale previdenza sociale** (c.f. 80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avv. Emanuela
Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R) della propria Avvocatura;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, arruolatosi nel Corpo forestale (poi divenuto Arma dei
Carabinieri) in data 1° luglio 1990, è in quiescenza dal 1° aprile 2023 ed è
titolare di pensione calcolata con il sistema misto.

Con il ricorso in epigrafe chiedeva il ricalcolo della pensione con

applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973, secondo il quale la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, avendo riscontrato che, invece, era stata applicata la minore aliquota prevista dall'art. 44 del medesimo decreto prevista per il personale civile. Chiedeva dunque l'adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.

Faceva presente di aver presentato istanza all'Inps in data 15 maggio 2023, che non aveva fornito riscontro.

2. Con memoria depositata il 1° marzo 2024 si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere, avendo riconosciuto l'applicazione del predetto coefficiente del 2,44, di cui all'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973 a decorrere dal 1° aprile 2023, data di decorrenza della pensione. La riliquidazione della pensione era avvenuta con lavorazione in data 8 agosto 2023 e pagamento con il rateo di ottobre 2023 (valuta 2 ottobre), corrispondendo anche gli arretrati dovuti.

Chiedeva di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, avendo promosso il ricorso dopo aver già riscosso quanto preteso.

3. All'udienza del 12 marzo 2024, come da verbale, con l'assistenza della sig.ra Velia Volpe quale segretario di udienza, è intervenuto l'avv. Capannolo per l'Inps, che ha precisato di essersi costituito in giudizio, pur in assenza di certezza della notifica del ricorso all'Istituto stesso. Nessuno è comparso per il ricorrente.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente ricorso ha ad oggetto la richiesta di ricalcolo della pensione con applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973 nei confronti di un ex dipendente del Corpo forestale dello Stato, in trattamento di quiescenza con il sistema misto a decorrere dal 1° aprile 2023.

2. Dalla memoria di costituzione dell'Inps risulta che l'Istituto ha riconosciuto la fondatezza della richiesta del ricorrente e ha provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico, con accredito delle somme dovute, ivi inclusi gli arretrati, con decorrenza dal 2 ottobre 2023, quindi precedentemente alla proposizione del ricorso, avvenuta il 17 ottobre 2023.

3. Ne deriva che, poiché al momento della proposizione del ricorso l'interesse sotteso era stato già soddisfatto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza originaria dell'interesse ad agire.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., considerato anche l'iter di svolgimento del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva,

- *dichiara inammissibile il ricorso;*

- *compensa le spese.*

Così deciso, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Depositata in segreteria il 13/03/2024

IL GIUDICE

dott.ssa Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)